



**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO  
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

N. H00064 del 06/04/2022

Proposta n. 13951 del 05/04/2022

**Oggetto:**

Intervento n. 19 "Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM)". CUP: F76J14000430002 - CIG: 60740321C6. Rimborso al Comune di Ardea delle spese sostenute per la funzione di Autorità espropriante, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001, delegata con determinazione n. H00020 del 22/03/2018.

**OGGETTO:** Intervento n. 19 “Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM)”. CUP: F76J14000430002 - CIG: 60740321C6.

Rimborso al Comune di Ardea delle spese sostenute per la funzione di Autorità espropriante, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001, delegata con determinazione n. H00020 del 22/03/2018.

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTA** la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** in particolare l’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, concernente le disposizioni transitorie e di coordinamento;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**VISTA** la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)”, e in particolare l’art.2 comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all’art.63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla

Protezione Civile”;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 240 della legge 23 gennaio 2009, n. 191, in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

**VISTO** in particolare, l’allegato 1 al citato Accordo di programma concernente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere sia di azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

**VISTE** le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali veniva approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

**VISTO** il DPCM del 07/11/2011 con il quale è stato tra l’altro nominato Commissario Straordinario delegato il dott. Vincenzo Santoro per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** l’art. 10, comma 2-ter, del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00431 del 20/11/2014 in qualità di Commissario Straordinario delegato, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Ing. Bruno Placidi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 22/01/2015 in qualità di Commissario Straordinario delegato, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore Vicario p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Ing. Luca Marta, a far data dal 16/02/2015;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00109 del 11/06/2015 in qualità di Commissario Straordinario delegato, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Ing. Mauro Lasagna a far data dalla pubblicazione del decreto sul BURL della Regione Lazio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00147 del 03/08/2015 in qualità di Commissario Straordinario delegato, pubblicato sul BURL n. 64 suppl n. 3 del 11/08/2015, con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Dott. Marco Lupo, a far data dalla pubblicazione del decreto sul BURL della Regione Lazio, revocando il precedente DPRL n. T00109 del 11/06/2015;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00109 del 13/05/2016 in qualità di Commissario Straordinario delegato, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016, con il quale è stato

nominato Soggetto Attuatore il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Ing. Wanda D'Ercole, a far data dalla pubblicazione del decreto sul BURL della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che, a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

**CONSIDERATO** che l'intervento n. 19, denominato "Consolidamento della rocca del centro storico - Ardea (RM)", è compreso nell'elenco dell'Allegato 1 di cui all'Accordo di programma concernente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere sia di azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 6661 del 10/02/2011 il Sindaco p.t. del Comune di Ardea ha richiesto al Commissario Straordinario delegato p.t. di essere individuato come Ente attuatore dell'intervento;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Ardea n. 37 del 24/05/2013 è stato approvato il progetto definitivo;
- con nota prot. n. 21796 del 20/11/2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha espresso parere ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, favorevole con prescrizioni, sul progetto definitivo, disponendo il successivo invio del progetto esecutivo per l'espressione del parere di cui all'art. 21 del D. Lgs.42/2004, e rimanendo in attesa di ricevere gli atti conclusivi del procedimento;
- con nota prot. n. 349 del 26/02/2014 il Commissario Straordinario delegato p.t. ha autorizzato il Comune di Ardea a redigere il progetto esecutivo tenendo conto delle osservazioni fatte in Conferenza di Servizi;
- con verbale prot. n. 50675 del 09/12/2014 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Ardea, Geom. Antonio Mirto, e dal Progettista, Ing. Valter Giustiniani, si è sottoposto a verifica il progetto esecutivo, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.163/2006 e degli artt. 47-54 del D.P.R.207/2010, attestando l'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito, accertando in particolare che il progetto esecutivo è stato rimodulato nel rigoroso rispetto delle indicazioni espresse sul parere prot. n. 21796 del 20/11/2013 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
- col medesimo verbale prot. n. 50675 del 09/12/2014, sulla base delle verifiche effettuate, si è validato detto progetto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R.207/2010, dichiarando il progetto "immediatamente cantierabile, sotto il vigilante controllo degli organi preposti (Soprintendenza, ecc.)";
- nel progetto esecutivo vengono individuate (piano particellare – tav. 20; relazione su piano particellare – R25) le seguenti n. 3 ditte catastali da occupare temporaneamente per la durata dei lavori (365 giorni), determinando le relative indennità, stimate complessivamente in € 1.022,17:

ditta catastale n.	Foglio	Particella	Superficie occupata (mq)	Indennità mensile (€/mq)	Indennità per 12 mesi
1	50	254	87	€ 9,18	€ 110,20
2	50	512	643	€ 67,87	€ 814,47
3	50	331	90	€ 8,13	€ 97,50

- con prot. n. 698419 del 17/12/2014 l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana ha rilasciato parere tecnico-amministrativo, ai sensi della L.R.5/2002 sul progetto esecutivo, favorevole a

condizione che venisse acquisita l'autorizzazione sismica, che è stata successivamente rilasciata dall'Area Genio Civile Lazio Nord in data 15/01/2015;

- con determinazione del Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G18281 del 18/12/2014 in qualità di Soggetto Attuatore, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.163/2006 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R.207/2010, l'Ing. Luca Valeriani, in sostituzione di quello nominato dal Comune ritenendo opportuno, per una migliore gestione dell'appalto di che trattasi, affidarlo ad un tecnico appartenente alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, competente per materia;
- con determinazione n. 238 del 30/12/2014 il Comune di Ardea ha approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione del Direttore p.t. della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G19280 del 30/12/2014, in qualità di Soggetto Attuatore, si è determinato a contrarre per l'affidamento dei lavori, e a tal fine:
  - si è preso atto della validazione e dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Ardea;
  - si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs.163/2006 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D. Lgs.163/2006;
  - si è approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;
  - la spesa complessiva dei lavori a base d'asta di € 1.051.935,47, di cui € 396.953,13 per oneri relativi al costo del personale ed € 65.367,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, trova copertura finanziaria nei fondi della contabilità speciale n. 5584 aperta presso la Banca D'Italia;
- in data 31/12/2014 sono stati pubblicati gli atti di gara, la cui procedura si è protratta fino alla fine del 2017, sia a causa del numero elevato di partecipanti, sia per il lungo contenzioso scaturito a seguito dell'esclusione dell'aggiudicataria provvisoria con propria determinazione n. H00040 del 18/04/2017, terminato con la sentenza n. 12480/2017 pubblicata il 19/12/2017 con la quale il T.A.R. Lazio - Sezione Prima Quater ha respinto il ricorso della società esclusa;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 21/12/2017 il Comune di Ardea ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL n. 267/2000;
- in data 19/01/2018 si è tenuto un incontro, seguito da apposito sopralluogo, presso il Comune di Ardea, con la partecipazione dei rappresentanti comunali, del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dei Lavori e del Progettista, al fine di effettuare una ricognizione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori. Durante l'incontro è tra l'altro emersa la preliminare disponibilità del Comune ad essere delegato per le funzioni espropriative;
- con propria nota prot. n. 52713 del 30/01/2018 si è quindi richiesto formalmente al Comune di Ardea di essere delegato ad esercitare la funzione di Autorità espropriante - ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 327/2001 - delle aree occorrenti per la realizzazione dell'intervento, ai fini di un sollecito inizio dei lavori, rammentando che nel progetto esecutivo erano previste unicamente occupazioni temporanee per un periodo pari alla durata dei lavori (365 giorni) nella parete est della rocca, e per la durata limitata alle relative lavorazioni nella parete ovest - dove non erano previste indennità di occupazione. Si sono a riguardo allegati i relativi elaborati del progetto esecutivo, tra i quali il quadro economico, dove è presente l'importo di € 1.022,17 per le indennità di occupazione temporanea previste nel progetto. Si è in ultimo precisato che tutte le spese sostenute dal Comune sarebbero state rimborsate a valere sui fondi dell'intervento, previa presentazione di idonea documentazione amministrativa, tecnica e contabile;
- con propria determinazione n. H00009 del 08/02/2018 si è aggiudicato l'appalto dei lavori all'operatore risultato secondo in graduatoria nella procedura di gara, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla "Zovini s.r.l." (mandataria) con sede legale in Via Santa

- Maria Salomè n. 18, Castelliri (FR) - C.F./P.IVA 02510630607, e dalla “Gemini Appalti s.r.l.” (mandante) con sede legale in via della Valle Scuola snc, Sgurgola (FR) - C.F./P.IVA 08366821000, con un ribasso percentuale del 32,971% sull'importo lavori a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 726.654,07, di cui € 661.286,81 quale importo lavori assoggettato a ribasso ed € 65.367,26 per oneri della sicurezza, stabilendo di precedere alla stipula del contratto a seguito degli adempimenti, anche da parte del Comune, propedeutici e contestuali all'appalto dei lavori, con particolare riferimento alle prescrizioni dettate dalla Direzione Regionale Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio di cui al parere prot. n. 21796 del 20/11/2013, nonché del perfezionarsi delle condizioni che consentissero l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del D. Lgs.163/2006, e degli ulteriori adempimenti propedeutici a carico dell'aggiudicatario dell'appalto;
- con nota prot. n. 10746 del 15/02/2018, assunta al prot. regionale n. 111470 del 28/02/2018, il Comune di Ardea ha confermato la disponibilità ad accettare la delega ad esercitare la funzione di **Autorità espropriante ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 327/2001**, precisando che in ogni caso si sarebbe dovuto dare supporto nelle fasi di predisposizione atti, e che in considerazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente, deliberato con atto di C.C. n. 36/2017, non è possibile anticipare le spese per le attività di occupazione d'urgenza;
  - con propria determinazione n. H00020 del 23/03/2018 si è delegato il Comune di Ardea alla funzione di **Autorità espropriante – ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.b) del D.P.R. 327/2001** - delle aree occorrenti all'intervento, compresa ogni attività propedeutica all'emissione dei relativi atti, all'adozione degli stessi, e a tutti gli adempimenti di legge conseguenti, stabilendo che il Comune avrebbe dovuto presentare idonea e completa documentazione amministrativa, tecnica e contabile a dimostrazione degli oneri sostenuti, e che, alla presentazione della suddetta documentazione e della relativa rendicontazione, con successivi atti sarebbero stati erogati al Comune gli oneri sostenuti a qualunque titolo per le funzioni ivi delegate;
  - con nota prot. n. 188215 del 29/03/2018, nel trasmettere al Comune la suddetta determinazione n. H00020 del 23/03/2018, in riscontro alla nota prot. n. 10746 del 15/02/2018 si è trasmesso anche il format del decreto di occupazione temporanea, e si è rappresentato che non era funzionale, visto anche il modesto importo, procedere ad una anticipazione, la quale avrebbe potuto comportare una controrestituzione delle somme eccedenti, considerato che le procedure di legge in materia di indennità espropriative non consentono di predeterminare, se non in via presuntiva nella misura massima determinata nel progetto, le somme che verranno effettivamente erogate ai destinatari finali, e le relative spese ed imposte;
  - con decreto comunale n. 25966 del 24/04/2018, il dirigente pro tempore del servizio lavori pubblici del Comune di Ardea ha pronunciato a favore del Comune, e tramite quest'ultimo a favore della Regione Lazio, l'occupazione temporanea delle aree, costituite da 3 ditte catastali e 2 proprietari, previste dal progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in parola, disponendo la pubblicazione del medesimo decreto all'albo pretorio comunale, sul sito web del Comune e sul sito web della Regione;
  - ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto, non si è potuto procedere all'occupazione nel termine di sei mesi dalla data del medesimo, in quanto il nulla osta ex art. 21 del decreto legislativo 42/2004 della Soprintendenza competente, richiesto in data 22/03/2018 con prot. n. 164421, è pervenuto in data 16/11/2018, prot. reg. n. 724964;
  - in data 10/04/2019 si è redatto verbale ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.P.R.207/2010 tra R.U.P., D.L. e Impresa, per dare atto del permanere delle condizioni che consentissero l'immediata esecuzione dei lavori;
  - con decreto comunale prot. n. 28508 del 09/05/2019 il dirigente del settore tecnico area IV del Comune di Ardea, reiterando il richiamato decreto prot. n. 25966 del 24/04/2018, ha pronunciato

a favore del Comune, e tramite quest'ultimo a favore della Regione, l'occupazione temporanea delle medesime aree per una durata di 12 mesi dalla data di effettiva occupazione, fissando al 10/07/2019 l'esecuzione del decreto, e disponendo la pubblicazione del medesimo decreto all'albo pretorio comunale, sul sito web del Comune e sul sito web della Regione;

- il suddetto decreto è stato notificato in data 16/05/2019 al sig. Tovalieri Vittorio, nato a [REDACTED] il [REDACTED], proprietario delle ditte catastali n. 1 e 2. Mentre, per quanto attiene alla ditta catastale n. 3, intestata al sig. Leofreddi Antonio, nato a [REDACTED] il [REDACTED], di residenza ignota e relativamente al quale non si è riusciti a rintracciare gli eredi secondo le norme della comune diligenza, il suddetto decreto è stato notificato tramite la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Genzano di Roma ai sensi dell'articolo 143 del Codice di procedura civile, dal 14/05/2019 al 31/12/2024, reg. num. 861;
- non sono pervenute istanze di opposizione alla stima né sono stati notificati ricorsi avverso il decreto;
- in data 03/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, reg. cron. n. 23084 del 08/07/2019 dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio;
- con processo verbale del 10/07/2019 si è proceduto all'accertamento dello stato di consistenza e all'immissione in possesso per occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, delle aree indicate dal progetto esecutivo e dal suddetto decreto n. 28508 del 09/05/2019, prese in consegna dall'Amministrazione comunale, che contestualmente le ha affidate al personale dell'Amministrazione regionale, e che altrettanto contestualmente ha proceduto alla consegna delle aree e dei lavori all'Impresa esecutrice;
- a seguito di ritrovamenti archeologici nell'area di cantiere, si è dovuto procedere alla redazione di una perizia di variante e quindi alla sospensione dei lavori a far data dal 02/03/2020 nelle more dell'approvazione della suddetta perizia, redatta in data 22/06/2020;
- con propria determinazione n. H00115 dell'11/09/2020 si è approvata, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 163/2006, la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento in parola;
- la perizia di variante, nel quadro economico, ha aumentato da € 1.022,17 a € 1.788,80 le indennità per occupazioni temporanee, in ragione dell'aumento del tempo di occupazione delle medesime aree già individuate nel progetto esecutivo, stimato in 9 mesi aggiuntivi (130 giorni di tempo contrattuale residuale più 60 giorni aggiuntivi per l'esecuzione dei lavori in variante, più il tempo stimato per l'approvazione della perizia);
- con decreto comunale n. 34975 del 19/08/2020 il dirigente dell'area IV tecnica del Comune di Ardea ha prolungato l'occupazione temporanea per ulteriori 9 mesi delle aree già oggetto di occupazione con il cantiere di cui trattasi;
- il suddetto decreto è stato notificato in data 02/09/2020 al sig. Tovalieri Vittorio. Inoltre, il suddetto decreto è stato notificato, come con il decreto prot. n. 28508 del 09/05/2019, tramite la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Genzano di Roma ai sensi dell'articolo 143 del Codice di procedura civile, dal 03/09/2020 al 18/09/2020, reg. num. 908;
- con verbale del 12/10/2020 il direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori;
- in data 09/04/2021 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori, certificando che i lavori sono stati ultimati in tempo utile secondo quanto previsto dai verbali di consegna e ripresa, e assegnando un termine perentorio di 20 giorni per il completamento di lavori di piccola entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera e per il ripristino dell'area di cantiere, ai sensi dell'art. 199, comma 2 del D.P.R. 207/2010;
- in data 10/05/2021 il Direttore dei Lavori ha emesso il conto finale dei lavori, dando atto del

- completamento dei lavori di piccola entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera e per il ripristino dell'area di cantiere disposti con il certificato di ultimazione dei lavori del 09/04/2021;
- in data 12/05/2021, redigendo apposito verbale, alla presenza del R.U.P., del D.L., dei rappresentanti dell'Impresa e del Comune si è provveduto alla consegna anticipata delle opere al Comune ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, e si sono restituite le aree temporaneamente occupate per esigenze di cantiere al medesimo Comune, il quale con atti separati avrebbe provveduto alla riconsegna delle aree alle ditte intestatarie proprietarie;
  - con nota prot. n. 40790 del 13/07/2021 il Comune di Ardea ha comunicato che, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R.207/2010, in data 21/04/2021 è stato pubblicato l'avviso ai creditori, e che non sono pervenuti reclami;
  - con propria determinazione n. H00154 del 24/09/2021 si è approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
  - con propria nota prot. n. 769004 del 28/09/2021, nel trasmettere gli atti finali di collaudo e consegnando quindi definitivamente l'opera al Comune, si chiedeva a quest'ultimo di trasmettere i documenti e gli atti finalizzati alla liquidazione delle indennità di occupazione temporanea;
  - con nota prot. n. 14270 del 23/02/2022, acquisita al prot. regionale n. 185301 in pari data, il Comune ha trasmesso la seguente documentazione, chiedendo la restituzione delle cifre anticipate quali indennità di occupazione temporanea per € 1.849,20:
    - la nota prot. n. 36194 del 13/06/2019 con la quale il Sig. Tovalieri Vittorio ha comunicato di condividere l'indennità di occupazione temporanea come stimata dal decreto comunale prot. n. 28508 del 09/05/2019, e attestava la piena e libera disponibilità del bene;
    - il decreto dirigenziale del Comune di Ardea n. 10 del 31/05/2021 con il quale il Comune ha ordinato di restituire ai proprietari le aree occupate temporaneamente;
    - il verbale del 25/06/2021 con il quale il Comune ha riconsegnato le aree temporaneamente occupate al Sig. Tovalieri Vittorio, dando atto – relativamente al decreto n. 10 del 31/05/2021 - dell'avvenuta notifica in data 14/06/2021 al Sig. Tovalieri Vittorio e della avvenuta pubblicazione agli albi pretori dei Comuni di Ardea e di Genzano di Roma;
    - la nota prot. n. 73608 del 16/12/2021 con la quale il Sig. Tovalieri Vittorio dichiara di accettare l'importo di € 1.849,20 quale indennità temporanea per le ditte catastali n. 1 e n. 2, calcolata con la determinazione dirigenziale n. 2069 del 02/12/2021, con la quale il Comune ha impegnato il richiamato importo;
    - la determinazione comunale n. reg. gen. 2230 del 16/12/2021 con la quale il Comune ha liquidato l'importo di € 1.849,20 al Sig. Tovalieri Vittorio;

**TENUTO CONTO** che:

- nel progetto esecutivo erano state individuate (piano particellare – tav. 20; relazione su piano particellare – R25) le seguenti n. 3 ditte catastali da occupare temporaneamente per la durata dei lavori (365 giorni), determinando le seguenti indennità:

ditta catastale n.	Foglio	Particella	Superficie occupata (mq)	Indennità mensile (€/mq)	Indennità per 12 mesi
1	50	254	87	€ 9,18	€ 110,20
2	50	512	643	€ 67,87	€ 814,47
3	50	331	90	€ 8,13	€ 97,50

- con propria determinazione n. H00020 del 23/03/2018 si è delegato il Comune di Ardea alla funzione di Autorità espropriante – ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.b) del D.P.R. 327/2001 - delle aree occorrenti all'intervento, compresa ogni attività propedeutica all'emissione dei relativi atti,



- all'adozione degli stessi, e a tutti gli adempimenti di legge conseguenti, stabilendo che il Comune avrebbe dovuto presentare idonea e completa documentazione amministrativa, tecnica e contabile a dimostrazione degli oneri sostenuti, e che, alla presentazione della suddetta documentazione e della relativa rendicontazione, con successivi atti sarebbero stati erogati al Comune gli oneri sostenuti a qualunque titolo per le funzioni ivi delegate;
- con decreto comunale prot. n. 28508 del 09/05/2019 il dirigente del settore tecnico area IV del Comune di Ardea, reiterando il richiamato decreto prot. n. 25966 del 24/04/2018, ha pronunciato a favore del Comune, e tramite quest'ultimo a favore della Regione, l'occupazione temporanea delle aree, costituite da 3 ditte catastali e 2 proprietari, previste dal progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in parola, per una durata di 12 mesi dalla data di effettiva occupazione, fissando al 10/07/2019 l'esecuzione del decreto, e disponendo la pubblicazione del medesimo decreto all'albo pretorio comunale, sul sito web del Comune e sul sito web della Regione;
  - il suddetto decreto è stato notificato in data 16/05/2019 al sig. Tovalieri Vittorio, nato a [redacted] il [redacted]), proprietario delle ditte catastali n. 1 e 2. Mentre, per quanto attiene alla ditta catastale n. 3, intestata al sig. Leofreddi Antonio, nato a [redacted] il [redacted]), di residenza ignota e relativamente al quale non si è riusciti a rintracciare gli eredi secondo le norme della comune diligenza, il suddetto decreto è stato notificato tramite la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Genzano di Roma ai sensi dell'articolo 143 del Codice di procedura civile, dal 14/05/2019 al 31/12/2024, reg. num. 861;
  - non sono pervenute istanze di opposizione alla stima né sono stati notificati ricorsi avverso il decreto;
  - con nota prot. n. 36194 del 13/06/2019 il Sig. Tovalieri Vittorio ha comunicato di condividere l'indennità di occupazione temporanea come stimata dal decreto comunale prot. n. 28508 del 09/05/2019, e attestava la piena e libera disponibilità del bene;
  - con processo verbale del 10/07/2019 si è proceduto all'accertamento dello stato di consistenza e all'immissione in possesso per occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, delle aree indicate dal progetto esecutivo e dal suddetto decreto n. 28508 del 09/05/2019, prese in consegna dall'Amministrazione comunale, che contestualmente le ha affidate al personale dell'Amministrazione regionale, e che altrettanto contestualmente ha proceduto alla consegna delle aree e dei lavori all'Impresa esecutrice;
  - a seguito di ritrovamenti archeologici nell'area di cantiere, si è dovuto procedere alla redazione di una perizia di variante e quindi alla sospensione dei lavori a far data dal 02/03/2020 nelle more dell'approvazione della suddetta perizia;
  - la perizia di variante, nel quadro economico, ha aumentato da € 1.022,17 a € 1.788,80 le indennità per occupazioni temporanee, in ragione dell'aumento del tempo di occupazione delle medesime aree già individuate nel progetto esecutivo, stimato in 9 mesi aggiuntivi (130 giorni di tempo contrattuale residuale più 60 giorni aggiuntivi per l'esecuzione dei lavori in variante, più il tempo stimato per l'approvazione della perizia);
  - con decreto comunale n. 34975 del 19/08/2020 il dirigente dell'area IV tecnica del Comune di Ardea ha prolungato l'occupazione temporanea per ulteriori 9 mesi delle aree già oggetto di occupazione con il cantiere di cui trattasi;
  - il suddetto decreto è stato notificato in data 02/09/2020 al sig. Tovalieri Vittorio, proprietario delle ditte catastali n. 1 e n. 2. Per quanto attiene alla ditta catastale n. 3, il suddetto decreto è stato notificato, come con il decreto prot. n. 28508 del 09/05/2019, tramite la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Genzano di Roma ai sensi dell'articolo 143 del Codice di procedura civile, dal 03/09/2020 al 18/09/2020, reg. num. 908;
  - con verbale del 12/10/2020 il direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori;

- in data 12/05/2021, redigendo apposito verbale, alla presenza del R.U.P., del D.L., dei rappresentanti dell'Impresa e del Comune si è provveduto alla consegna anticipata delle opere al Comune ai sensi dell'art.230 del D.P.R. 207/2010, e si sono restituite le aree temporaneamente occupate per esigenze di cantiere al medesimo Comune, il quale con atti separati avrebbe provveduto alla riconsegna delle aree alle ditte intestatarie proprietarie;
- con il decreto dirigenziale del Comune di Ardea n. 10 del 31/05/2021 il Comune ha ordinato di restituire ai proprietari le aree occupate temporaneamente;
- il suddetto decreto dirigenziale è stato notificato in data 14/06/2021 al Sig. Tovalieri Vittorio ed è stato pubblicato agli albi pretori dei Comuni di Ardea e di Genzano di Roma;
- con il verbale del 25/06/2021 il Comune ha riconsegnato le aree temporaneamente occupate al Sig. Tovalieri Vittorio;
- con la determinazione dirigenziale n. 2069 del 02/12/2021 del Comune di Ardea è stata calcolata l'indennità temporanea, pari ad € 1.849,20, per le ditte catastali n. 1 e n. 2, di proprietà del Sig. Tovalieri Vittorio, impegnando il richiamato importo;
- con la nota prot. n. 73608 del 16/12/2021 il Sig. Tovalieri Vittorio ha dichiarato di accettare l'importo di € 1.849,20 quale indennità temporanea per le ditte catastali n. 1 e n. 2;
- con la determinazione comunale n. reg. gen. 2230 del 16/12/2021 il Comune ha liquidato l'importo di € 1.849,20 al Sig. Tovalieri Vittorio;

**CONSIDERATO** pertanto che:

- l'occupazione temporanea è intervenuta dal 10/07/2019 al 25/06/2021, e quindi per 24 (ventiquattro) mesi o frazioni di mesi;
- le indennità di occupazione temporanea delle aree soggette ad occupazione temporanea sono state reclamate dal proprietario delle ditte catastali n. 1 e 2, sig. Tovalieri Vittorio, nato a \_\_\_\_\_
- le indennità delle suddette ditte catastali n. 1 e 2 sono pari a:

ditta catastale n.	Foglio	Particella	Superficie occupata (mq)	Indennità mensile (€/mq)	Indennità per 24 mesi
1	50	254	87	€ 9,18	€ 220,32
2	50	512	643	€ 67,87	€ 1.628,88

per un totale di € 1.849,20;

- la suddetta indennità complessiva di € 1.849,20 è stata liquidata al sig. Tovalieri Vittorio con la richiamata determinazione comunale n. reg. gen. 2230 del 16/12/2021;
- il quadro economico della perizia di variante, redatta in data 22/06/2020 e approvata con determinazione n. H00115 dell'11/09/2020, ha aumentato le indennità di occupazione temporanea da € 1.022,17 a € 1.788,80, in ragione della stima allora fatta sull'aumento del tempo di occupazione delle aree, protrattosi ulteriormente per l'aumento dei tempi sia dell'iter approvativo sia delle operazioni di restituzione delle aree;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**VISTA** la determinazione n. H00020 del 23/03/2018 con la quale si è delegato il Comune di Ardea

alla funzione di Autorità espropriante – ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.b) del D.P.R. 327/2001 - delle aree occorrenti all'intervento, compresa ogni attività propedeutica all'emissione dei relativi atti, all'adozione degli stessi, e a tutti gli adempimenti di legge conseguenti, stabilendo che il Comune avrebbe dovuto presentare idonea e completa documentazione amministrativa, tecnica e contabile a dimostrazione degli oneri sostenuti, e che, alla presentazione della suddetta documentazione e della relativa rendicontazione, con successivi atti sarebbero stati erogati al Comune gli oneri sostenuti a qualunque titolo per le funzioni ivi delegate;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Comune di Ardea, in ultimo con la nota prot. n. 14270 del 23/02/2022, acquisita al prot. regionale n. 185301 in pari data, con la quale ha richiesto la restituzione delle cifre anticipate per € 1.849,20;

**RITENUTO** pertanto di rimborsare al Comune di Ardea il suddetto importo di € 1.849,20 quale spesa complessiva sostenuta per la funzione di Autorità espropriante delegata con la richiamata determinazione n. H00020 del 22/03/2018;

**STABILITO** inoltre che l'importo di € 1.849,20 sia a valere sulla voce C1 "espropri e servitù", pari a € 1.788,80, del quadro economico della perizia di variante in ultimo approvato con determinazione n. H00115 dell'11/09/2020, e per il residuo, pari a € 60,40, a valere sulla voce C3 "imprevisti e lavori in economia" del medesimo quadro economico, che va quindi ad incrementare la suddetta voce C1, costituendo modifica del quadro economico approvata con il presente atto;

#### **DETERMINA**

per quanto sopra esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di autorizzare la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.849,20 (milleottocentoquarantanove/20) a favore del Comune di Ardea quale rimborso delle spese sostenute per la funzione, delegata al Comune con determinazione n. H00020 del 22/03/2018, di Autorità espropriante, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001, delle aree occorrenti all'intervento "Lavori di consolidamento della rocca del centro storico-Ardea (RM)";
2. di accreditare l'importo complessivo di € 1.849,20 a favore del Comune di Ardea sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia n. 0073179;
3. che l'importo di € 1.849,20 sia a valere sulla voce C1 "espropri e servitù", pari a € 1.788,80, del quadro economico della perizia di variante in ultimo approvato con determinazione n. H00115 dell'11/09/2020, e per il residuo, pari a € 60,40, a valere sulla voce C3 "imprevisti e lavori in economia" del medesimo quadro economico, che va quindi ad incrementare la suddetta voce C1, costituendo modifica del quadro economico approvata con il presente atto;
4. di notificare il presente atto al Comune di Ardea.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Wanda D'Ercole